DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 25

Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia

E' istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalita' stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonche' sui relativi diritti e doveri.

Versione in vigore dal 21 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Estremi	Legge 11 gennaio 2018, n. 6
Capo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-protezione-dei-testimoni-di-giustizia/art-25-istituzione-di-un-apposita-sezione-del-sito-internet-del-ministero

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it